



Borgo Maggiore, 22 marzo 2022/1721 d.F.R.

**A tutti i contribuenti interessati**

Prot.28907/2022/DIRC

**Oggetto: Evoluzioni operative e di compilazione a seguito di nuove disposizioni fiscali. Allegati obbligatori alla Dichiarazione dei Redditi riferita al periodo d'imposta 2021 (articolo 94, comma 1, Legge n.166/2013 e successive modifiche e integrazioni).**

## **1. DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2021.**

Con la presente si informano tutti i soggetti interessati che è operativo, sul portale della Pubblica Amministrazione [www.gov.sm](http://www.gov.sm) – servizi online – IGR Imposta Dirette – Patrimoniale, l'applicativo informatico per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2021, Modelli IGR P e IGR L e relativi allegati, Modelli IGR M e N, della dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello IGR O, della dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie possedute all'estero (DAPEF).

I termini di presentazione e pagamento, come prorogati dall' art.3 bis del Decreto Delegato n. 52/22 sono riassunti nella seguente tabella:

Documento	Termine di riferimento
IGR G (a cura del datore di lavoro)	15 aprile 2022
Dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2021, Modelli IGR P e IGR L Modelli IGR M e N	<b>30 giugno 2022*</b>
Dichiarazione del sostituto d'imposta di cui all'articolo 92 della Legge 18 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche	30 settembre 2022
Allegati relativi a: a) servizi pubblicitari e di elaborazione dati, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche; b) servizi di agenzia, rappresentanza, di commercio e similari, assoggettati ad imposta speciale di bollo di cui all'articolo 39 della Legge 13 dicembre 2005 n.179 e sue successive modifiche; c) prestazioni di servizi assoggettati ad imposta complementare di cui all'articolo 48 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e disposizioni applicative di cui al Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50.	30 settembre 2022
Allegati relativi a: dichiarazione delle attività patrimoniali, finanziarie e quote societarie detenute all'estero (DAPEF) di cui al comma 2, dell'articolo 3 del Decreto Delegato 7 marzo 2022 n.29	30 settembre 2022.
Versamento dell'imposta per il riequilibrio delle attività finanziarie estere (IRAFE) di cui all'articolo 4 della Legge 22 dicembre 2021 n.207	30 settembre 2022

\*Si ricorda che, ai sensi dell'art.93, comma 2, della Legge n.166/2013, se la dichiarazione dei redditi è presentata entro 30 giorni dalla scadenza dei termini (ossia entro 30 giorni a decorrere dal 30 giugno 2022), la dichiarazione presentata è valida ma si applica al contribuente la sanzione prevista dall'art.139, comma 1, lettera d) della L.166/2013. Oltre il predetto termine la dichiarazione è nulla e pertanto non può essere fatta valere dal contribuente quale richiesta di rimborso del credito d'imposta in essa risultante ma costituisce ugualmente titolo di riscossione per l'Amministrazione tributaria (art.93, comma 3, L.n.166/2013).



## **2. NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE GIURIDICHE - MODELLO IGR "P".**

### **2.1 Credito d'imposta Art-Bonus.**

L'art. 19 della Legge n. 223/2020 ha introdotto un credito d'imposta pari al 65%, delle erogazioni liberali a sostegno della cultura, per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici, per il sostegno dell'Università, degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, nazionali, di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione "dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali" e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività artistiche e nello spettacolo, oltre alla piena deducibilità dell'importo erogato.

Il credito è riconosciuto

- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 15% del reddito imponibile,
- ai soggetti titolari di reddito nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.

L'importo della liberalità deve essere imputato nel nuovo rigo 251 nel Quadro A Sezione 1.

Il credito d'imposta deve essere utilizzato in dichiarazione dei redditi in tre anni e in tre quote di pari importo inserendo l'importo **al rigo 13/16 del Quadro B Sezione 6 con allegato obbligatorio**.

### **2.2 Credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature per acque destinate ad uso potabile.**

Con l'articolo 14 del D.D. n. 83 del 30/4/2021, ratificato con D.D. n. 116 del 25/6/2021, è stato aggiunto l'articolo 35-bis al DD n. 51/2017, che ha introdotto una detrazione d'imposta per l'acquisto di una sola apparecchiatura destinata ai sistemi di osmosi, filtrazione, affinaggio, mineralizzazione, raffreddamento, ionizzazione o addizionato [addizionamento] con anidride carbonica.

L'abbattimento d'imposta è riconosciuto a tutti gli operatori economici, cooperative, associazioni no profit ed è pari al 70% delle spese sostenute; le spese riconosciute al fine del calcolo dell'incentivo sono di un importo massimo di €3.000,00 e la detrazione è da suddividere in cinque annualità di uguale importo per periodo d'imposta. A titolo esemplificativo, nel caso di acquisto di una apparecchiatura per un importo di €4.000,00, l'importo massimo detraibile è di €420,00 annui per 5 periodi d'imposta (spesa massima riconosciuta i fini dell'incentivo  $€3.000,00 \times 70\% = €2.100,00 / 5 = €420,00$  per periodo).

Per il suddetto costo non è stato previsto un apposito rigo nel Quadro A Sezione 1 in quanto, se l'acquisto è di importo superiore ai €500,00, vi è l'obbligo dell'ammortamento.

Al fine dell'utilizzo dell'abbattimento d'imposta è stata prevista la compilazione di una tabella collegata **al rigo 7/4 del Quadro B Sezione 6, con allegato obbligatorio**. Nella tabella deve essere riportato l'anno di acquisto dell'apparecchiatura, l'importo totale dell'acquisto e l'importo detraibile; quest'ultimo deve essere indicato anche nei 4 periodi d'imposta successivi al fine dell'utilizzo.

Al suddetto rigo deve essere allegata la documentazione richiesta nel decreto sopra indicato e cioè scheda tecnica del prodotto acquistato, fattura e documentazione attestante le spese sostenute.

### **2.3 Dettaglio righe di costo Quadro A Sezione 1 IGR "P" 2021.**

Al fine di avere un maggior dettaglio di alcune voci di costo, nel Quadro A sezione 1, sono stati aggiunti alcuni righe e per altri è stato precisato "a soggetti residenti". I nuovi righe aggiunti e quelli con la precisazione in relazione alla provenienza del costo sono:

- **Rigo 160:** già esistente, deve essere utilizzato per interessi passivi deducibili pagati a soggetti residenti;
- **Rigo 161:** interessi passivi deducibili pagati a soggetti non residenti;



- **Rigo 275:** canoni di noleggio di beni mobili (incluse le autovetture) pagati a soggetti residenti;
- **Rigo 276:** canoni di noleggio di beni mobili (incluse le autovetture) pagati a soggetti non residenti;
- **Rigo 281:** già esistente, deve essere utilizzato per i canoni leasing quota-maxi-canone beni mobili pagati a soggetti residenti;
- **Rigo 282:** canoni leasing quota-maxi-canone beni mobili pagati a soggetti non residenti;
- **Rigo 330:** già esistente, deve essere utilizzato per le quote di ammortamento dei beni diversi dai beni immobili;
- **Rigo 331:** quote di ammortamento beni immobili.

## **2.4 Precisazioni.**

- a) Ricordiamo alle società che sono disponibili nella Sezione DOWNLOAD dei servizi TRIB e IGR del sito della Pubblica Amministrazione ([www.gov.sm](http://www.gov.sm), pagina "Servizi on line", sezione "Area Tributaria e Operatori Economici") gli schemi XSD per i programmatori, utili per la corretta creazione dei files XML per la semplificazione nella compilazione Quadri A1, A2 del Mod. IGR P e Quadro A dell'Allegato Bollo Servizi Pubblicitari/Elaborazione dati.
- b) Il credito d'imposta per gli affitti passivi relativo al solo periodo d'imposta 2020, di cui all'articolo 8 del D.L. n.91/2020, può essere utilizzato anche nel 2021 e/o nel 2022; si ricorda che il costo dell'intero canone passivo per i giorni/mesi che hanno determinato il credito è indeducibile e non solo il 60% corrispondente al credito d'imposta; pertanto tale costo deve essere portato in variazione fiscale in aumento al rigo 54 del Quadro B Sezione 2 della dichiarazione IGR P 2020, se non già fatto.
- c) Si ricorda che il credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature e dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro nel solo periodo d'imposta 2020, introdotto con l'articolo 20 bis del Decreto Legge n. 91/2020, così come modificato dall'articolo 63, comma 3, della Legge n.223/2020, è indeducibile e deve essere portato in variazione fiscale in aumento del reddito imponibile dell'anno 2020 al rigo 55 del Quadro B Sezione 2 della dichiarazione IGR P 2020, anche se utilizzato nel 2021.

## **3. EVOLUZIONI OPERATIVE E DI COMPILAZIONE A SEGUITO DI NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LE PERSONE FISICHE - MODELLO IGR L.**

### **3.1 Credito d'imposta Art-Bonus.**

L'art. 19 della Legge n. 223/2020 ha introdotto un credito d'imposta pari al 65%, delle erogazioni liberali a sostegno della cultura, per interventi di manutenzione, protezione e restauro beni culturali pubblici, per il sostegno dell'Università, degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, nazionali, di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione "dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali" e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività artistiche e nello spettacolo, oltre alla piena deducibilità dell'importo erogato.

Il credito è riconosciuto

- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 15% del reddito imponibile,
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui.

L'importo della liberalità deve essere imputato per le **persone fisiche nel rigo 10c** del quadro L, punto C, del modello IGR "L" ; per i titolari del **reddito d'impresa nel nuovo rigo 212 del Quadro F**.



Il credito d'imposta deve essere utilizzato in dichiarazione dei redditi in tre quote di pari importo inserendo la quota annuale **al rigo 190 del quadro P del modello IGR "L" per le persone fisiche e al rigo 195 del quadro P del modello IGR "L" per i soggetti titolari di reddito d'impresa.**

### **3.2 Credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature per acque destinate ad uso potabile.**

Con l'articolo 14 del D.D. n. 83 del 30/4/2021, ratificato con D.D. n. 116 del 25/6/2021, è stato aggiunto l'articolo 35-bis al DD n. 51/2017, che ha introdotto una detrazione d'imposta *per l'acquisto di una sola apparecchiatura destinata sistemi di osmosi, filtrazione, affinaggio, mineralizzazione, raffreddamento, ionizzazione o addizionato* [addizionamento] *con anidride carbonica.*

L'abbattimento d'imposta riconosciuto è pari al 70% delle spese sostenute fino ad una spesa massima complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per le persone fisiche non esercenti attività economiche ed euro 3.000,00 (tremila/00) per tutti gli operatori economici, cooperative, associazioni anche no profit da suddividere in cinque annualità di pari importo per periodo d'imposta.

A titolo esemplificativo, nel caso di acquisto di una apparecchiatura per un importo di €4.000,00, l'importo massimo detraibile è il seguente:

- per una persona fisica l'importo massimo detraibile è €210,00 annui per 5 periodi d'imposta (spesa massima riconosciuta ai fini dell'incentivo € 1.500,00X70%=€ 1.050,00/5=€210,00)
- per un operatore economico è €420,00 annui per 5 periodi d'imposta (spesa massima riconosciuta ai fini dell'incentivo €3.000,00X70%=€2.100,00/5=€420,00).

Per il suddetto costo non sono stati previsti appositi rigi nel quadro "E" e nel quadro "F" del modello IGR "L" in quanto, se l'acquisto è di importo superiore ai €500,00, vi è l'obbligo dell'ammortamento.

Al fine dell'utilizzo dell'abbattimento d'imposta sono stati previsti nel **quadro P** del modello IGR "L" **i rigi 45 e 46, rispettivamente per le persone fisiche e per gli operatori economici, con allegato obbligatorio.** Nella tabella deve essere riportato l'anno di acquisto dell'apparecchiatura, l'importo totale dell'acquisto e l'importo detraibile; quest'ultimo deve essere indicato anche nei 4 periodi d'imposta successivi al fine dell'utilizzo.

Ai suddetti rigi deve essere allegata la documentazione richiesta nel decreto sopra indicato, vale a dire: scheda tecnica del prodotto acquistato, fattura e documentazione attestante le spese sostenute.

### **3.3 Dettaglio rigi di costo Quadri E ed F a partire dall'IGR "L" 2021.**

Al fine di avere un maggior dettaglio di alcune voci di costo, nei quadri E ed F del modello IGR "L", sono stati aggiunti alcuni rigi e per altri è stato precisato "a soggetti residenti".

I nuovi rigi aggiunti e quelli dove è stata inserita la precisazione in relazione alla provenienza del costo sono:

#### **Quadro E:**

- **rigo 113a:** Canoni di leasing su beni mobili pagati a soggetti esteri;
- **rigo 131a:** Quote di ammortamento dei beni immobili;
- **rigo 135:** Noleggi di attrezzature industriali, commerciali, incluse le autovetture, pagati a soggetti residenti;
- **rigo 135a:** Noleggi di attrezzature industriali, commerciali, incluse le autovetture, pagati a soggetti non residenti.

#### **Quadro F:**

- **rigo 233a:** Canoni di leasing su beni mobili pagati a soggetti esteri;
- **rigo 234a:** Noleggi di attrezzature industriali, commerciali, incluse le autovetture, pagati a soggetti residenti;



- **rigo 234b**: Noleggi di attrezzature industriali, commerciali, incluse le autovetture, pagati a soggetti non residenti;
- **rigo 250a**: Quote di ammortamento dei beni immobili;
- **rigo 285a**: Interessi passivi deducibili pagati a Banche e/o a società finanziarie residenti (Impresa maggiore/opzione);
- **rigo 285b**: Interessi passivi deducibili pagati a Banche e/o a società finanziarie non residenti (Impresa maggiore/opzione);
- **rigo 285c**: Interessi passivi INDEDUCIBILI pagati a Banche e/o a società finanziarie residenti (Impresa maggiore/opzione);
- **rigo 285d**: Interessi passivi INDEDUCIBILI pagati a Banche e/o a società finanziarie non residenti (Impresa maggiore/opzione);

### **3.4 Rivalutazione beni dell'impresa articolo 74 Legge n.223/2020.**

Il comma 6 dell'articolo 74 della Legge n.223/2020 prevede che la relazione/perizia di rivalutazione dei beni dell'impresa debba essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione dei redditi 2021 negli appositi righe n.105-107-110-111 del quadro H del modello IGR "L".

### **3.5 Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e strumenti finanziari articolo 75 Legge n.223/2020.**

Si rimanda alla circolare emessa dall'Ufficio scrivente in data 15 febbraio 2021 n.17968/2021/Dir ISPF/GG di protocollo, ove è indicato il prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi 2021 nel quadro Q del modello IGR "L".

### **3.6 Residenza atipica soggetta a regime fiscale agevolato.**

L'articolo 16-ter della Legge n.118/2010, così come introdotto dall'articolo 69 della Legge n.223/2020, prevede un regime fiscale speciale sui redditi esteri percepiti dalle persone fisiche che hanno ottenuto la residenza atipica: l'imposta sostitutiva dell'I.G.R. dovuta è pari al 7% sul "netto frontiera", quindi sul reddito al netto delle imposte eventualmente pagate nel paese di produzione dei redditi esteri.

Tale imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione entro la data del versamento del saldo dell'I.G.R. nell'importo minimo di €. 10.000,00 e con un massimo di €. 100.000,00.

Il regime fiscale agevolato è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità o in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti, mentre la revoca o la decadenza precludono l'esercizio di una nuova richiesta di residenza atipica.

Al fine del pagamento dell'imposta sostitutiva sono stati aggiunti nel quadro H del modello IGR "L" i seguenti righe:

- rigo 160: redditi da capitale art. 16 ter L. 118/2010, art. 69 D.D. 223/2020 (7%) PF con Residenza atipica;
- rigo 165 redditi da terreni art. 16 ter L. 118/2010, art. 69 D.D. 223/2020 (7%) PF con Residenza atipica;
- rigo 170 redditi da fabbricati art. 16 ter L. 118/2010, art. 69 D.D. 223/2020 (7%) PF con Residenza atipica;
- rigo 175 redditi da lavoro dipendente art. 16 ter L. 118/2010, art. 69 D.D. 223/2020 (7%) PF con Residenza atipica;



- rigo 180 redditi da pensione art. 16 ter L. 118/2010, art. 69 D.D. 223/2020 (7%) PF con Residenza atipica;
- 185 redditi da lavoro autonomo art. 16 ter L. 118/2010, art. 69 D.D. 223/2020 (7%) PF con Residenza atipica;
- 190 redditi d'impresa art. 16 ter L. 118/2010, art. 69 D.D. 223/2020 (7%) PF con Residenza atipica;
- 195 redditi diversi art. 16 ter L. 118/2010, art. 69 D.D. 223/2020 (7%) PF con Residenza atipica.

### **3.7 Residenza atipica pensionati.**

L'articolo 16-quater della Legge n.118/2010, così come introdotto dall'articolo 70 della Legge n.223/2020 e dall'articolo 3-ter del D.L. n.110/2021, prevede sui redditi esteri da pensione percepiti dalle persone fisiche che hanno ottenuto la residenza "atipica pensionati" un'imposta sostitutiva dell'I.G.R. dovuta pari al 6%. Ciò vale sia nel caso esista tra il paese di origine e San Marino un trattato contro le doppie imposizioni, sia nel caso in cui il paese d'origine operi una ritenuta alla fonte. Se poi il pensionato che gode di "residenza atipica pensionati" ha ricoperto il ruolo di Dirigente o Funzionario di un Organismo Internazionale e ha un reddito annuale dimostrabile non inferiore a 100.000,00 euro lordi annui, l'imposta sostitutiva dell'I.G.R. suindicata è pari al 3%.

Tale imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione entro la data del versamento del saldo dell'I.G.R.

Il regime fiscale agevolato è concesso per un periodo di 10 anni consecutivi ed è rinnovabile. In caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti, mentre la revoca o la decadenza precludono l'esercizio di una nuova richiesta di residenza atipica.

Al fine del pagamento dell'imposta sostitutiva sono stati aggiunti nel quadro H del modello IGR "L" i seguenti righe:

- 181 redditi da pensione art. 16 quater L. 118/2010, art. 70 c. 2 D.D. 223/2020 (6%) PF con Residenza atipica;
- 182 redditi da pensione art. 16 quater L. 118/2010, art. 70 c. 2 bis D.D. 223/2020 (3%) PF con Residenza atipica.

## **4. ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.**

In ottemperanza al disposto normativo richiamato in oggetto, con riferimento ai documenti in formato elettronico che devono necessariamente accompagnare la dichiarazione dei redditi (Modelli IGR L, M, N, P) relativa al periodo d'imposta 2021, si rinvia alle disposizioni già fornite con le circolari dell'Ufficio Tributario, Prot. n. 34621/2016 del 30 marzo 2016, Prot. n. 37361/2018 del 30 marzo 2018, Prot. n. 37742/2019 del 28 marzo 2019, Prot. n. 64701/2019 del 31 maggio 2019, Prot. n. 45684/2020 del 29 maggio 2020, Prot. n. 35260/2021 del 30/3/2021, con le integrazioni indicate nella presente circolare.

## **5. DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA 2021.**

A seguito della modifica normativa di cui all'articolo 9 della Legge n.183/2021, si modificano e aggiungono i seguenti righe del modello IGR "O":

- **Rigo 180, quadro B:** prestazioni di rilevanza artistica o culturale al 7% fino al 2/11/2021 (data pagamento fattura);



- **Rigo 181, quadro B:** prestazioni di rilevanza artistica o culturale o da prestazioni professionali di servizi aeroportuali o navali art.9 L.183/2021 al 3% a far data dal 3/11/2021 (data pagamento fattura).
- **Rigo 325, quadro C:** Imposta sostitutiva strumenti finanziari (2%).

**6. NUOVE DISPOSIZIONI SULLA DICHIARAZIONE DELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI, FINANZIARIE E QUOTE SOCIETARIE POSSEDUTE ALL'ESTERO (D.A.P.E.F.) DI CUI AL D.D. N. 29/2022 E ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA PER IL RIEQUILIBRIO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE ESTERE – I.R.A.F.E. DI CUI ALLA LEGGE N. 207/2021.**

Il Decreto Delegato n.29/2022 prevede delle modifiche al D.D. n.199/2020. Si rimanda a quanto disposto dalla precedente Circolare n.5/2021 emessa dal Dipartimento Finanze e Bilancio del 9 dicembre 2021 n.130982/2021 di protocollo.

In relazione all'IRAFE, si evidenzia quanto segue:

- I soggetti obbligati sono le persone fisiche residenti a San Marino da 5 anni continuativi e non assoggettati a regimi speciali sui redditi esteri;
- L'imposta dello 0,20% è dovuta sulle attività finanziarie detenute all'estero, direttamente o indirettamente anche per interposta persona, rilevate al 31/12 di ogni anno solare, sul valore di mercato (in mancanza dal valore nominale o di rimborso) dei titoli o strumenti o prodotti finanziari e sulle somme di denaro depositati sui conti o libretti di risparmio, solo se d'importo complessivamente è superiore a 20.000,00 euro. Qualora le attività finanziarie estere sopradescritte, detenute al 31/12/2021, vengano rimpatriate entro la data di scadenza della presentazione della DAPEF del periodo d'imposta 2021, l'IRAFE non è dovuta;
- L'omesso versamento, anche parziale, dell'imposta comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative determinate da 1 a 3 volte l'imposta dovuta;
- Il ritardato versamento, anche parziale, dell'imposta comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative determinate come segue:
  - entro i 30 giorni di ritardo: 5% sulla parte d'imposta versata tardivamente;
  - oltre i 30 giorni di ritardo: 15% sulla parte d'imposta versata tardivamente;
- **Il soggetto passivo deve autoliquidare l'imposta nella dichiarazione DAPEF e se ricorre il caso allegare alla stessa dichiarazione, la documentazione attestante il rimpatrio delle somme escluse dalla base imponibile.**

Nella DAPEF sono stati aggiunti i seguenti righi ai fini della riscossione dell'IRAFE:

- Rigo 75: Somme di denaro depositate su conti e libretti di risparmio, non rimpatriate;
- Rigo 85: Strumenti finanziari non rimpatriati.

Si comunica infine che l'applicativo genererà un apposito cedolino di versamento dell'IRAFE al momento della convalida della DAPEF.

La dichiarazione dei redditi modello IGR "L" per le residenze atipiche e la DAPEF saranno rilasciati sul Portale della Pubblica Amministrazione nei prossimi giorni.

I servizi del settore imposte dirette rimangono a disposizione per ogni necessità e chiarimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Avv.Davide Gasperoni